

CONVENZIONE QUADRO

tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (nel seguito indicata come "Università"), codice fiscale n. 80088230018, con sede in Torino Via Verdi n. 8, rappresentata dal Rettore Prof. Gianmaria Ajani, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2016

e

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (nel seguito indicata come "Consob"), codice fiscale n. 80204250585, con sede legale in Roma, Via Giovanni Battista Martini n. 3, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas

premesso che

- nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, Università e Consob (d'ora in poi le "Parti") intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza;
- a tal fine sono intercorse intese preliminari volte a definire alcune possibili ipotesi di cooperazione;
- per tale ragione Università e Consob reputano necessaria una formalizzazione dei loro rapporti in termini generali mediante la presente convenzione quadro (d'ora in poi la "Convenzione");
- la Convenzione sarà seguita da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di collaborazione (d'ora in poi "Singoli Progetti"),

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Le Parti confermano la volontà di collaborare in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo ai campi della ricerca, della formazione e della didattica nel settore dell'economia e della regolamentazione del mercato dei capitali.

Art. 3 - Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale.

Potranno, altresì, essere svolte attività didattiche o formative, nonché convegni, seminari e altre iniziative culturali.

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, Consob potrà mettere a disposizione dell'Università proprio personale specializzato e strutture, nonché accogliere studenti in tirocinio, con le modalità previste dal successivo art. 4.

Art. 4 - Le Parti concorderanno i contenuti e gli aspetti economici dei Singoli Progetti mediante specifici accordi attuativi della Convenzione, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti e i loro delegati.

Art. 5 - Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nei Singoli Progetti. Il personale sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Art. 6 - Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei dati personali di cui potranno venire a conoscenza in esecuzione della Convenzione e si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, nel pieno rispetto della disciplina vigente.

Art. 7 - La Convenzione produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di un anno e potrà essere rinnovata per eguale periodo previo scambio di lettere tra le Parti. L'eventuale disdetta di una delle Parti dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 8 - Per eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 9 - La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241/90 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura eguale.

Università degli Studi di Torino
(Il Rettore)
Prof. Gianmaria Ajani

Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
(Il Presidente)
Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas

Firmata digitalmente il 23.11.2017

Imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – del 4/07/1996 – prot. 93050/96 (rif. Art. 75).